

NR 2325/2015 affari non contenziosi

IL TRIBUNALE DI NAPOLI**SESTA SEZIONE CIVILE**

Il tribunale in persona dei giudici:

dott. Giovanni de Crecchio presidente rel.

dott. Giuseppe Vinciguerra giudice

dott. Mauro Impresa giudice

premesso che il ricorrente lamenta che, pur avendo rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili, l'assemblea del condominio sito in P

42, di cui è amministratore in regime di *prorogatio*, non ha proceduto alla sua sostituzione e quindi alla nomina del nuovo amministratore e chiede pertanto che vi provveda l'autorità giudiziaria; ritenuta la legittimazione ad agire dell'amministratore del condominio ai sensi dell'art. 1129 cc nel testo introdotto dalla novella n. 220/2012; considerato altresì che la norma invocata dal ricorrente, art. 1129 primo comma cc, subordina l'intervento sostitutivo del tribunale alla esistenza di un condominio avente un numero di condomini superiore a otto ed all'incapacità dell'assemblea di nominare un amministratore; ritenuta provata la sussistenza di ambedue i requisiti: dal verbale assembleare prodotto emerge infatti che i partecipanti alla collettività condominiale sono più di otto e che l'assemblea, nel corso della quale avrebbe dovuto procedersi alla nomina del nuovo amministratore a seguito delle dimissioni rassegnate dal ricorrente, non ha potuto validamente costituirsi per mancanza di numero legale;

considerato che nei condomini con più di otto partecipanti la nomina dell'amministratore è obbligatoria talché, provata la sussistenza dei requisiti predetti, anche l'intervento sostitutivo dell'autorità giudiziaria non ha carattere discrezionale e, conseguentemente, neppure richiede la preventiva convocazione di tutti i partecipanti al condominio che giammai potrebbero opporvisi e che non risultano essere soggetti portatori o titolari di posizioni giuridiche atte a risentire direttamente degli effetti del provvedimento richiesto (non sussistendo nel condominio degli edifici un diritto dei partecipanti di concorrere all'amministrazione della cosa comune come invece previsto nel caso della comunione semplice);

P.Q.M.

letto l'art. 1129, primo comma, cc.;

nomina amministratore del condominio sito in F 42,
il dott. E nato a Napoli ivi residente via
il quale provvederà all'amministrazione con i
poteri conferiti dalla legge e sino a quando il condominio non avrà
eventualmente provveduto alla sua sostituzione con altro amministratore
di nomina assembleare; si precisa che il compenso dell'amministratore di
nomina giudiziaria è rimesso direttamente al condominio interessato.

Si comunichi.

Così deciso nella camera di consiglio del 5 giugno 2015

Il Presidente est.

dott. Giovanni de Grecchio

